



CITTÀ DI TERRACINA
(MEDAGLIA D'ARGENTO AL V. C.)

Il Sindaco

DECRETO SINDACALE

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 612, della legge 190/2014 il quale prevede che “*i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica*”;

VISTE le ulteriori disposizioni recate dalla legge 190/2014 (legge stabilità 2015);

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;


DECRETA

- a) di approvare l'allegato Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Terracina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- b) di trasmettere il Piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Terracina alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio;
- c) di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale.

Prot. n. 15768/int. - Terracina, lì 31.03.2015



IL SINDACO
(Dott. Nicola PROCACCINI)



COMUNE DI TERRACINA
Provincia di Latina

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate**
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

- redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco;
- comunicazione al consiglio comunale nelle prima seduta utile;
- adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

3. Attuazione

Il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del

personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e

dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

5. Le partecipazioni dell'ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

Acqualatina S.p.a

Farmacia Comunale X sede S.r.l.

Azienda Speciale Terracina

6. Acqualatina S.p.A

Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale. E' una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell' ATO4 in proporzione alla popolazione residente).

Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione.

La legge 5 gennaio 1994 n.36, denominata “ Legge Galli”, ha istituito il Servizio Idrico Integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, al fine di superare la gestione frammentata dei Comuni e demandarla ad un soggetto unico, che operi in un Ambito Territoriale Ottimale da individuarsi tramite legge regionale.

La Legge Regionale del Lazio 22 gennaio 1996 n.6 ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale – Latina, del quale fa parte anche il Comune di Terracina.

I Comuni e le Province ricadenti nell'ATO n.4 hanno scelto cooperare, ai sensi dell'art.24 della predetta legge, individuando quale forma di gestione l'affidamento a terzi ai sensi dell'art.22 lett e) della L. 142/90.

Nella Società per Azioni, costituita a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e denominata Acqualatina S.P.A. i Comuni hanno detenuto, e detengono, complessivamente, la maggioranza delle quote azionarie, distribuite con riferimento alla dimensione demografica di ogni Ente.

Ai sensi dell'art.6 della L.R. Lazio 6/96, l'organo di indirizzo e coordinamento degli Enti locali costituendo l'ATO è la Conferenza dei Sindaci.

In data 9 aprile 2002 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano d'Ambito, con cui, tra le altre cose, sono stati definiti gli interventi del Gestore fino alla fine del trentennio di affidamento, e che, conseguentemente, in data 2 agosto 2002 è stata stipulata la Convenzione di Gestione tra l'ATO n.4 e la società mista Acqualatina S.p.A.

Il Comune di Terracina, nella sua qualità di socio pubblico, ha una quota di compartecipazione del 6,73%.

Nel conto economico sono rilevati I componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati

| | Bilancio d'esercizio 2011 | Bilancio d'esercizio 2012 | Bilancio d'esercizio 2013 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Valore della produzione | 81.323739,00 | 85.525.760,00 | 92.033.206,00 |
| Indebitamento al 31.12 | 215.269.234,00 | 215.616.078,00 | 210.443.997,00 |
| T.F.R. | 1.418.106,00 | 1.373.114,00 | 1.252.724,00 |
| Personale dipendente al 31.12 (num. Unità) | 349 | 351 | 343 |
| Personale Dipendente al 31.12 (Costo) | 15.651.743,00 | 14.829.885,00 | 15.106.410,00 |
| Risultato della gestione al 31.12 | 544.883,00 | -488.265,00 | 8.539.084,00 |
| | | | |

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

7. Farmacia Comunale X sede S.r.l.

Con delibera di C.C. 23 del 10/04/2002 si è costituita la Farmacia comunale sede X[^]

La società ha per oggetto l'attività di:

- a) Preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- b) Commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e prodotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati. Nella gestione dell'impresa la Società potrà assumere in locazione e/o in affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere. La Società, in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'attività delle farmacie comunali è soggetta alla disciplina di settore recata dagli artt. 104 e successivi del T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968 come modificata ed integrata dalla legge n. 362/1991, dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, dalle disposizioni emanate dalle Regioni, nonché dalla normativa afferente il commercio. L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, ivi compreso, appunto, il servizio farmaceutico. La giurisprudenza ha così evidenziato che l'attività è per tali motivi soggetta alle determinazioni conformative ed organizzative dettate dalla PA per i servizi pubblici. La qualificazione giuridica dell'attività è peraltro controversa, essendo oggetto di differenti valutazioni. Una parte della dottrina sostiene che tale attività costituisca servizio pubblico svolto dall'ente locale in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale posto al di fuori della normativa del Tuel e della relativa disciplina delle gare, in tal senso supportata da alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, sebbene questo pronunciamento collochi la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali in una modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano, acclara che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisce esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Terracina, nella sua qualità di socio pubblico, ha una quota di compartecipazione del 51%.

Nel conto economico sono rilevati I componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

| | Bilancio d'esercizio2011 | Bilancio d'esercizio 2012 | Bilancio d' Esercizio 2013 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Valore della produzione | 1.574.622,00 | 1.531.163,00 | 1.257.875,00 |
| Indebitamento al 31.12 | 470.952,00 | 390.553,00 | 377.373,00 |
| Personale dipndente al 31.12 (Num Unità) | 4 | 4 | 4 |
| Personale Dipndente al 31.12 (costo) | 178.69,00 | 200.415,00 | 140.785,00 |
| Risultato della gestione al 31.12 | 107.528,00 | 111.366,00 | 135.062,00 |
| | | | |

Con delibera di C.C. n. 69 del 16/09/2014 il Comune di Terracina ha deliberato di cedere la titolarità e la totalità delle proprie quote pari al 51%, visto lo stato di dissesto finanziario dell'Ente dichiarato nel settembre 2011.

8. Azienda Speciale Terracina

Con deliberazione consiliare n.115-XIV del 02.09.2009, è stata costituita l'Azienda Speciale "Terracina", per la **gestione dei servizi sociali, tecnologici e manutentivi in autonomia contabile e gestionale**, approvandone lo Statuto;

Con contratto di servizio (rep. n. 465 del 11.03.2010 e successive modifiche ed integrazioni) stipulato tra l'Amministrazione e l'Azienda Speciale "Terracina" sono state disciplinate le modalità e la forma di gestione dei servizi da erogare a cura dell'A.S.T..

Con deliberazione consiliare n. 55 del 09.12.2013, sono state approvate le integrazioni e modifiche al contratto di servizio tra il Comune di Terracina e l'Azienda Speciale "Terracina".

Con contratto di servizio (rep. n. 612 del 27/02/2014) si è proceduto a stipulare, tra l'Amministrazione e l'Azienda Speciale "Terracina", la nuova disciplina delle modalità e la forma di gestione dei servizi da erogare a cura dell'A.S.T.

Con Deliberazione n. 491 del 30.12.2013, la Giunta Comunale ha proceduto ad affidare i servizi di manutenzione dei cimiteri comunali ed altri servizi connessi all'Azienda Speciale "Terracina" dal 01.01.2014.

Con Deliberazione n. 119 del 27.05.2014, la Giunta Comunale ha proceduto ad affidare all'Azienda Speciale "Terracina" la gestione della sosta a pagamento parcheggio Stella Polare (ex Villaggio Pescatori) dal 01.06.2014 al 31.12.2014.

L'Azienda Speciale per sua natura ex art.114 del TUEL non ha scopo di lucro, ma informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità avendo l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dal Comune.

Lo Statuto dell'Azienda Speciale, prevede al Titolo I, art. 2, lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, in particolare la gestione dei Servizi Sociali.

In virtù dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000 il Comune di Terracina ha stipulato una specifica convenzione al fine di coordinare funzioni e servizi specifici.

L'Azienda Speciale ha per oggetto le seguenti attività istituzionali :

- A) Servizi alla Persona e alle Famiglie;
- B) Servizi Socio Assistenziali
- C) Servizi di Sostegno e di sviluppo delle Politiche Sociali

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a1) Assistenza domiciliare;
- a2) Centri diurni per portatori di handicap;
- a3) Case famiglia per minori;
- a4) Inserimento disabili adulti in ambiente lavorativo;
- a5) Servizi Immigrati;
- a6) Interventi educativi domiciliari;

- a7) Ludoteca;
- a8) Casa famiglia per disabili adulti;
- a9) Gestione asili nido;
- a10) Servizio di telesoccorso;
- a11) Trasporto disabili extrascolastici;
- a12) Vacanze minori;
- a13) Vacanze per portatori di handicap;
- a14) Soggiorni per anziani;
- a15) Assistenza scolastica, domiciliare ed extrascolastica a persone portatrici di handicap;
- a16) Trasporto scolastico portatori di handicap;
- a17) Farmacie Comunali;
- a18) Assistenza per trasporto scolastico;
- C) Servizi Tecnologici e manutentivi
 - c1) manutenzione del verde
 - c2) custodia e guardiania degli immobili comunali
 - c3) assistenza alla sicurezza e viabilità stradale

L'Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Terracina o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

Ai sensi dell'art. articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 **(lett.e) si intende procedere alla riduzione dei seguenti dei costi** secondo il successivo cronoprogramma:

A) riduzione dei costi del Consiglio di Amministrazione

Oltre a quanto già previsto o a quanto sarà previsto dalle disposizioni di legge primaria in materia, tale centro di costo dovrà essere ridotto del 5 % a partire dall'anno 2016.

I componenti del Cda percepivano fino all'anno 2014 una indennità, ora percepiscono il solo gettone di presenza per le riunioni dell'organo.

B) Riduzione dei costi degli organi di controllo

Oltre a quanto già previsto o a quanto sarà previsto dalle disposizioni di legge primaria in materia, tale centro di costo dovrà essere ridotto del 10 % a partire dal prossimo rinnovo di incarico al Revisore Unico dell'Azienda Speciale.

Si evidenzia che al rinnovo dell'incarico di revisore, avvenuto nel 2014, il compenso si è già ridotto di circa il 45%.

C) Riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di erogazione dei servizi

La spesa del personale dovrà essere ridotta in ottemperanza alle disposizioni di legge primaria in materia.

D) Riduzione dei costi generali, gestione e servizi generali amministrativi;

Oltre a quanto già previsto o a quanto sarà previsto dalle disposizioni di legge primaria in materia (spending review), tale centro di costo dovrà essere ridotto del 5% nel 2015 e di almeno il 30% a partire dall'anno 2016.

E) Riduzione della contribuzione a carico del bilancio annuale e pluriennale d'esercizio del Comune di Terracina a copertura dei costi sociali a pareggio di bilancio.

Tale fonte di spesa per il Comune di Terracina ha registrato il seguente andamento con una riduzione consistente a partire dall'anno 2013:

esercizio 2013 Euro 1.450.000,00 (consuntivo 2013)

esercizio 2014 Euro 1.384.217,00 (previsione bilancio comunale) - 65.783,00 (- 4,54% rispetto al 2013)

esercizio 2015 Euro 1.380.000,00 (previsione bilancio comunale) - 4.217,00 rispetto al 2014 e - 70.000,00 rispetto al 2013 (-4,82% rispetto al 2013)

Per gli esercizi successivi (2016 e seguenti), la contribuzione a carico del bilancio annuale e pluriennale d'esercizio del Comune di Terracina a copertura dei costi sociali a pareggio di bilancio non potrà essere superiore a quella prevista dall'Ente nel 2015.

Si allegano alla presente le seguenti relazioni tecniche:

- Relazione del Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici, Viabilità Agricoltura Demanio Marittimo relativamente alla Soc. Acqualatina S.p.a e farmacia Comunale X sede S.r.l.

- Relazione del Dirigente Dipartimento Urbanistica ed edilizia, attività produttive, socio-culturali, turistiche e sportive relativamente all'Azienda Speciale Terracina.